Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 gennaio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1964:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 2070.

Esecuzione della Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l'importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 *ottobre* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1963
registro n. 81 *Difesa-Esercito, foglio n.* 306

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo », già conferite dalle Autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CASTELLANI Giovanni, nato il 12 luglio 1920 a Costacciaro (Perugia), geniere XVII battaglione genio del XXI Corpo d'Armata. — Nella realizzazione di ardua missione affidata al proprio plotone di arresto primeggiava nell'adempimento del suo dovere. Mirabile esempio di coraggio e di serena comprensione del compito affidatogli dal proprio comandante. — Tobruch, 10-12 ottobre 1941.

CONTENTO Nereo, nato il 3 maggio 1912 a Trieste, tenente plotone comando settore occidentale. Comando Scacchiere Ovest (A.O.I.). — Ufficiale già provato in precedenti combattimenti e più volte decorato al valor militare, durante un violentissimo attacco al tratto di linea da lui tenuto, noncurante del grave pericolo personale, sotto violento fuoco di artiglieria, si prodigava oltre ogni dire per rincuorare ed incitare i suoi ascari fino a quando, gravemente menomato per compressione toracica da scoppio vicino, dovette essere ricoverato al posto di medicazione. Fulgido esempio di provato sentimento del dovere, coraggio personale e cosciente sprezzo del pericolo. — Metemma, 6 novembre 1940.

LONGO Michele, nato il 27 gennaio 1910 a Cerignola (Foggia), tenente f. cpl. VIII compagnia fucilieri coloniale. — Comandante di compagnia coloniale, durante sette ore di violento combattimento contro numerose formazioni ribelli, dava continue prove di perizia e di valore personale, contribuendo validamente alla vittoria delle nostre armi. — Ciandibà-Gheorghis Devegà (Gondar), 18 settembre 1941.

ONGIS Clemente, nato il 7 dicembre 1916 a Mariano al Brembo (ora Dalmine) (Bergamo), caporal maggiore 89° Reggimento fanteria « Cosseria ». — Capo squadra fucilieri, durante un violento attacco nemico, continuava con indomabile valore ed ardimento a mantenere saldamente un importante caposaldo intensamente battuto dal fuoco avversario. Successivamente si lanciava al contrassalto, riuscendo a respingere il nemico. Alto esempio di ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Nowo Kalitwa (Russia), 12-18 dicembre 1942.

MONTELEONE Umberto, nato il 14 agosto 1915 a Rombiolo (Catanzaro), sottotenente medico cpl. Comando XXXV Corpo d'Armata (C.S.I.R.). — Ufficiale medico di battaglione comandato con altro sanitario a costituire un posto di medicazione per l'intero gruppo sotto violenta azione di fuoco avversario ed in condizioni di clima particolarmente avverse, rimaneva instancabilmente ed ininterrottamente per giorni al proprio posto, contribuendo con perizia e con serenità al salvamento di numerosi feriti gravi. — Fronte russo del Don, Caposaldo X di Ogolew, 11-12 dicembre 1942.

MULAZZANI Armando, nato il 21 maggio 1914 a Rimini, caporal maggiore Comando genio del Comando Superiore FF.AA. dell'A.O.I. — Centralinista presso il Comando Superiore FF.AA. sotto ripetuti bombardamenti e mitragliamenti aerei continuava senza abbandonare il posto a mantenere i collegamenti telefonici anche quando bombe e spezzoni cadevano vicini, incurante del pericolo e con alto senso del dovere. — Galla Sidama, giugno-luglio 1941.

(546)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2063.

Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale:

a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;

b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonchè precisati gli obblighi d'insegnamento;

c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1963

SEGNI

LEONE — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. — DI PRETORO

A) TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento - condizioni per l'istituzione delle cattedre - Obblighi d'insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo — numero	Incarichi — numero	Condizioni per l'istituzione della cattedra - Obblighi d'insegnamento
1) Religione	—	1	Un'ora settimanale per classe.
2) Italiano, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia nella prima classe, e l'italiano nella terza classe. L'altro docente assumerà l'italiano ed elementari conoscenze di latino, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe, la storia ed educazione civica, la geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgano nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento è assunto dal docente che insegna italiano nella terza classe, sempre che ai fini dell'insegnamento del latino risulti fornito di titolo pari o poziore rispetto a quello di cui è in possesso l'altro docente. L'insegnamento del latino nella terza classe potrà essere, viceversa, affidato a quest'ultimo qualora sia fornito di titolo poziore; in tal caso il docente che insegna italiano assumerà anche l'insegnamento della storia, educazione civica e geografia.
3) Lingua straniera	1	—	Una cattedra per ogni due corsi - Con l'obbligo d'insegnameno nelle classi di due corsi completi.
4) Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso. Nelle scuole con due o più corsi in organico può essere affidato, per ogni due corsi a docenti distinti, l'insegnamento della matematica e quello delle osservazioni ed elementi di scienze naturali con l'obbligo per il docente di quest'ultima disciplina del completamento di orario in una altra classe collaterale.
5) Applicazioni tecniche	1	—	*a*) Una cattedra per ogni quattro corsi. Per l'insegnamento delle applicazioni tecniche gli alunni di più prime, più seconde e più terze classi sono raggrupati in base al sesso in prime, seconde e terze classi costituite in conformità del terzo comma dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il titolare assumerà l'insegnamento nel gruppo delle classi maschili o femminili a seconda che appartenga al ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili o a quello di applicazioni tecniche femminili ed è tenuto a completarlo in altre classi fino a 18 ore settimanali. L'insegnamento nell'altro gruppo di classi sarà affidato per incarico. Quando il numero dei corsi esistenti non consente l'istituzione della cattedra ai fini del conferimento degli incarichi si procederà ugualmente a raggruppare gli alunni in base al sesso formando classi costituite ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della citata legge. *b*) Nelle scuole medie funzionanti presso le scuole d'arte e gli istituti d'arte si istituisce una cattedra per ogni due corsi con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei due corsi. *c*) Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero sia superato l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di dieci alunni o frazione di dieci, eccedenti il numero minimo anzidetto.
6) Educazione artistica	1	—	*a*) Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali con l'obbligo per il titolare di insegnare nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. *b*) Nelle scuole medie funzionanti presso le scuole d'arte e gli istituti d'arte si istituisce una cattedra per ogni corso dispari con l'obbligo per il titolare di insegnare anche nel successivo corso pari o, in mancanza, di assumere l'insegnamento delle applicazioni tecniche.

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo numero	Incarichi numero	Condizioni per l'istituzione della cattedra – Obblighi d'insegnamento
7) Educazione musicale	1	—	*a*) Una cattedra nelle scuole con almeno sei corsi. Il titolare è tenuto a completare l'orario fino a 18 ore settimanali anche in altre classi o in attività ricreative. *b*) Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica si istituisce una cattedra per ogni corso dispari con l'obbligo per il titolare di insegnare anche nel successivo corso pari, o, in mancanza di completare l'orario in altre classi o in attività ricreative fino al raggiungimento di diciotto ore settimanali.
8) Educazione fisica	—	—	Due ore settimanali per classe.

B) CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO

9) Un posto di segretario per ogni scuola.

10) Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente, uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con più di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

11) Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo si istituisce un altro posto di bidello.

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2064.

Norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 22 settembre 1960, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Veduti gli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE PREESISTENTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 1.

Soppressione dei ruoli ordinari delle preesistenti scuole

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo ed insegnante della scuola media di cui alla legge 1° luglio 1940, n. 899, e successive modificazioni e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

Sono inoltre soppressi dalla predetta data del 1° ottobre 1963:

a) il ruolo ordinario unico degli insegnanti di lingua straniera istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1079;

b) i ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte.

Art. 2.

Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sono istituiti nella scuola media i seguenti ruoli ordinari di:

a) presidi;
b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;
c) professori di lingua straniera;
d) professori di matematica, osservazioni di elementi di scienze naturali;
e) professori di educazione artistica;
f) professori di educazione musicale;
g) professori di applicazioni tecniche.

Art. 3.

Istituzione di ruoli distinti nelle scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte e presso i Conservatori di musica

Nelle scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte e presso i Conservatori di musica, sono istituiti, rispettivamente, ruoli distinti per l'insegnamento di educazione artistica e per l'insegnamento di educazione musicale.

Art. 4.

Corrispondenza fra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media

La corrispondenza fra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita:

Ruoli soppressi	Ruoli della scuola media
1-*a*) Presidi di scuola media *b*) Direttori di scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Direttori di scuola d'arte di 1° grado	1. Presidi di scuola media
2-*a*) Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media *b*) Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Lingua italiana, storia e geografia nella scuola d'arte *d*) Cultura generale nella scuola d'arte	2. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia
3) Lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale	3. Lingua straniera
4-*a*) Matematica nella scuola media *b*) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) Matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte *d*) Cultura scientifica nella scuola d'arte	4. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
5-*a*) Disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale *b*) Disegno dal vero nella scuola d'arte *c*) Decorazione pittorica nella scuola d'arte	5. Educazione artistica
6-*a*) Materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro *b*) Plastica nella scuola di arte *c*). Decorazione plastica nella scuola d'arte	6. Applicazioni tecniche maschili
7) Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo industriale femminile	7. Applicazioni tecniche femminili

Art. 5.

Criteri di collocamento nei ruoli della scuola media

I presidi, i direttori e i professori iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media o delle scuole secondarie di avviamento professionale e delle scuole d'arte, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell'art. 2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite.

L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo la anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso che più presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianità nella classe di stipendio essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, ed un professore di scuola d'arte.

I vincitori di concorso banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di presidi o direttori di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o per cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e collocati nei ruoli stessi secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.

Art. 6.

Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio

I professori che al 30 settembre 1963 risultano iscritti nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli speciali transitori delle preesistenti scuole medie e scuole e corsi secondari di avviamento professionale, nonchè i professori che alla stessa data risultano iscritti nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli ordinari di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, sono assegnati a decorrere dal 1° ottobre 1963 alla scuola media per l'insegnamento delle materie corrispondenti, ai sensi del precedente art. 4, oppure per l'utilizzazione prevista dagli articoli 7, 10, 11 e 13.

Il ruolo transitorio ordinario dei professori di lingua straniera, istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ferma restando la condizione stabilita dall'art. 6 della legge 22 settembre 1960, n. 1079, è annesso al ruolo dei professori di lingua straniera della scuola media di cui al precedente art. 2.

I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono utilizzati per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media.

Art. 7.

Trasformazione di ruoli ordinari in ruoli ad esaurimento e utilizzazione dei professori appartenenti a tali ruoli.

I ruoli dei professori di materie letterarie e di italiano, storia e geografia e quelli dei professori di teoria e solfeggio dei Conservatori di musica sono trasformati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, in ruoli ad esaurimento. I professori iscritti nei ruoli predetti sono utilizzati per l'insegnamento, rispettivamente, di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, e di educazione musicale nella scuola media con gli obblighi d'orario stabiliti per i titolari delle relative cattedre.

Art. 8.

Obblighi dei professori iscritti nei nuovi ruoli

I professori collocati nei ruoli della scuola media nonchè i professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio assegnati alla scuola media sono tenuti ad insegnare nelle classi delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale funzionanti ad esaurimento secondo i precedenti ordinamenti.

Parimenti i professori, provenienti dalle scuole d'arte e dai conservatori di musica collocati nei ruoli della scuola media o nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo, sono tenuti ad insegnare nelle classi residue del corso inferiore delle scuole d'arte e dei conservatori di musica.

Art. 9.

Soppressione dei ruoli ordinari e speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici, iscrizione di questi ultimi in ruoli C e loro utilizzazione

A decorrere dal 1° ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari e i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.

Gli insegnanti tecnico-pratici iscritti al 30 settembre 1963 nei sopradetti ruoli sono, rispettivamente, collocati, a decorrere dal 1° ottobre 1963, con l'anzianità maturata nella classe di stipendio e secondo l'ordine del ruolo di provenienza, in corrispondenti ruoli *C* transitori ordinari e speciali transitori ed utilizzati:

1) in posti di ruolo o d'incarico d'insegnante tecnico-pratico disponibili nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici;

2) nell'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media.

Gli insegnanti di arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto delle scuole d'arte in possesso del diploma di istituto di secondo grado, possono chiedere fino al 30 settembre 1965, il passaggio al corrispondente ruolo previsto dal precedente comma ed essere utilizzati nei modi previsti nel punto 2 del comma medesimo. La iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.

I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nei corrispondenti ruoli *C* transitori ordinari di cui al secondo comma, secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

TITOLO II

PROFESSORI DI RUOLO E NON DI RUOLO
DI MATERIE NON PREVISTE NEI PROGRAMMI DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 10.

Professori di ruolo di materie tecniche commerciali

I professori di materie tecniche commerciali iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo commerciale, soppressi per effetto dell'art. 1, primo comma, del presente decreto, sono collocati a decorrere dal 1° ottobre 1963, in ruolo transitorio ordinario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico del ruolo di provenienza, anche ai fini dell'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545.

I predetti professori insieme con quelli di materie tecniche commerciali iscritti nel ruolo speciale transitorio della cessata scuola di avviamento professionale a indirizzo commerciale, a partire dall'anno scolastico 1964-65 possono essere, a domanda, utilizzati nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici per insegnamenti nei quali risultino provvisti di abilitazione. I professori che non siano in possesso di altra abilitazione possono essere, in tali scuole ed istituti, parimenti utilizzati per insegnare discipline affini a quella di cui sono titolari purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al relativo concorso.

Coloro che non chiedono o non possono trovare l'utilizzazione di cui al precedente comma saranno nella scuola media assegnati, con le modalità da stabilirsi nell'ordinanza di cui al successivo art. 14, all'insegnamento di discipline per le quali risultino anche parzialmente abilitati o comunque in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso.

Art. 11.

Professori di ruolo di scuola d'arte

Le cattedre di personale insegnante di scuola d'arte delle materie non previste nella scuola media sono trasformate in cattedre ad esaurimento; i relativi titolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento e sono utilizzati in cattedre o posti di incarico disponibili negli istituti d'arte per insegnamenti corrispondenti o affini.

Art. 12.

Professori di ruolo speciale transitorio di dattilografia e stenografia

I professori di dattilografia e stenografia iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli speciali transitori della scuola secondaria di avviamento professionale passano, a partire dall'anno scolastico 1964-65, nei corrispondenti ruoli delle scuole tecniche, degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

Art. 13.

Professori di ruolo speciale transitorio di calligrafia

I professori di calligrafia che risultino iscritti alla data del 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio della scuola secondaria di avviamento professionale sono utilizzati nell'insegnamento di altre materie per le quali siano provvisti di abilitazione.

Qualora non sia possibile l'utilizzazione di cui al comma precedente i professori suddetti sono assegnati ad uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Rinvio a disposizioni concernenti le modalità di utilizzazione

L'utilizzazione e il passaggio degli insegnanti ai sensi dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono disposti secondo modalità da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto anche delle esigenze delle classi funzionanti ad esaurimento, nel biennio 1963-64 — 1964-65, secondo i precedenti ordinamenti.

Art. 15.

Passaggio dei professori di materie tecniche commerciali nei ruoli di altre scuole secondarie

Entro un triennio dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto sarà indetto, per i posti disponibili nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici, un apposito esame-colloquio, su argomenti attinenti alle cattedre da conferire, al quale possono partecipare i professori di materie tecniche commerciali, di cui al precedente art. 10, in servizio con qualifica non inferiore a « valente » in tali scuole e istituti, che siano in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra stessa.

Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati per le esercitazioni pratiche nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici, a norma del precedente art. 9, possono essere inquadrati nei posti che si renderanno disponibili nelle predette scuole e istituti purchè abbiano riportato per il servizio prestato qualifica non inferiore a « valente » e superino un apposito esame-colloquio da indire nel triennio sopra indicato.

Art. 16.

Professori non di ruolo stabili

I professori non di ruolo stabili di materie impartite nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte, conservano la stabilità per l'insegnamento dichiarato corrispondente ai sensi del precedente art. 4.

Gli insegnanti non di ruolo stabili di materie tecniche commerciali, di calligrafia, di stenografia, di dattilografia e di disegno tecnico nelle scuole secondarie di avviamento professionale conservano la stabilità per l'insegnamento di altre discipline o gruppo di discipline per le quali siano in possesso della prescritta abilitazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai professori predetti che abbiano conseguito l'abilitazione in una delle due sessioni indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con effetto dall'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

La stabilità si conserva anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1963

SEGNI

LEONE — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 123. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 2065.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero club « Provincia Grande », di Cuneo.

N. 2065. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero club « Provincia Grande » di Cuneo e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2066.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Agnese, in località Crocetta del comune di Tivoli (Roma).

N. 2066. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tivoli in data 21 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Agnese, in località Crocetta del comune di Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2067.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B. V. del Rosario, in frazione Cairo del comune di Mombaroccio (Pesaro-Urbino).

N. 2067. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 15 maggio 1961, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 22 dicembre 1961 e 11 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della B. V. del Rosario, in frazione Cairo del comune di Mombaroccio (Pesaro Urbino) ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2068.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione « Charitas Ambrosiana », con sede in Milano.

N. 2068. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione « Charitas Ambrosiana », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 84. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2069.

Erezione in ente morale dell'« Archivio-Biblioteca-Museo civico », con sede in Altamura (Bari).

N. 2069. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Archivio-Biblioteca-Museo civico », con sede in Altamura (Bari), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 87. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Autorizzazione al comune di Capestrano a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 12 dicembre 1962, del comune di Capestrano;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di L'Aquila approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 21.400.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Capestrano un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Roberto Tardiola, il comune di Capestrano è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 21.400.000 (ventunomilioniquattrocentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Capestrano un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.072.000 annue pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 21.400.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Capestrano, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per l'interno
Rumor

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1964
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 109. — Gallucci

(568)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Autorizzazione al comune di Palata a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 maggio 1962, del comune di Palata;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Campobasso approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 23.300.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Palata un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Luigi Vetta, il comune di Palata è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 23.300.000 (ventitremilionitrecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Palata un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 2.256.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 23.300.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Palata, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 106. — GALLUCCI

(554)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Autorizzazione al comune di Acerra a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 14 luglio 1962, numero 166, del comune di Acerra;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Napoli approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 50.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Acerra un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. prof. Alfredo D'Agnese, il comune di Acerra è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Acerra un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 3.461.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 50.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni venti con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Acerra, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1963
Registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 107. — GALLUCCI

(553)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1963.

Aumento del 7,50 % dei contributi iniziali e dei canoni relativi ai contratti tipo regolanti i rapporti fra le Società armatrici delle navi mercantili italiane e le Società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954 che determina i contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e stabilisce norme per la revisione delle tariffe;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956 che approva le tabelle dei contributi iniziali e dei canoni dei citati contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* ed in particolare il disposto del relativo art. 4;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 dell'11 dicembre 1956 per la revisione dei canoni per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 3 dicembre 1962, con il quale sono stati aumentati del 12%, a partire dal 1° gennaio 1962, i contributi iniziali e i canoni dei contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C* vigenti al 31 dicembre 1961;

Visto le lettere n. DA/DNFM/6228 del 28 novembre 1962 della Società italiana radiomarittima e numero 1421/SG/B del 27 novembre 1962 della Compagnia generale Telemar, con le quali le dette Società concessionarie hanno chiesto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la revisione dei contributi iniziali e dei canoni di cui ai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1962, contenente modificazioni nella composizione della Commissione chiamata, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, a dare il parere sulla determinazione dei contributi e dei canoni relativi ai citati contratti *A*, *A1*, *B* e *C*;

In conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1962;

Decreta:

Articolo unico.

La misura dei canoni e dei contributi di primo impianto stabilita con i decreti ministeriali 16 aprile 1956 e 14 settembre 1956 è aumentata nell'unica percentuale del 7,50% a partire dal 1° gennaio 1963, fermo restando l'aumento del 12% approvato con decreto ministeriale 18 settembre 1962.

Roma, addì 27 novembre 1963

Il Ministro: RUSSO

([illegible])

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bari per il 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 874, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bari per il 1964, è composta come appresso indicato:

Membri effettivi:

1. Lasorsa dott. Primiano;
2. Casalino cav. Francesco;
3. Borrelli ing. Enrico;
4. Romito dott. Giuseppe;
5. Pignataro prof. Pasquale;
6. Caizzi rag. Mario;
7. Dentamaro Nicola;

Membri supplenti:

1. Crudo dott. Antonio;
2. Lippolis avv. Angelo;
3. Giannuli cav. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(552)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1964.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 29, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso

di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1961);

Tariffa n. 29 i, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1953).

Roma, addì 10 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(487)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: DE COCCI

(569)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Classificazione tra le provinciali di ottanta strade in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1960, n. 197, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Torino e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1. Corio-Rocca	km.	4,134
2. Riva-Oriassolo-Arignano confine Moncucco	»	9,300
3. Carmagnola-Caramagna	»	1,687
4. Pralormo-Santo Stefano Roero, e Ceresole D'Alba	»	4,132
5. Lessolo-Borgofranco (Strada statale n. 26) e diramazione Baio-Quassolo	»	8,146
6. dalla Torino-Casale a Brozolo confine Robella	»	2,650
7. Cavagnolo-confine Moransengo	»	3,325
8. Bardassano-Sciolze-Rivalba-Vernone-Tetti Villanis confine Marentino	»	11,702
9. Margone-Malciaussia	»	5,350
10. Rivarossa-San Carlo-Ciriè	»	9,085
11. Trausella alla provinciale di Valchiusella	»	1,725
12. Torre Bairo alla provinciale Rivarolo-Ivrea per Castellamonte	»	2,014
13. Lombardore alla provinciale Torino-Cuorgnè per Caselle presso San Francesco al Campo	»	6,293
14. Rivarolo-Ciconio	»	2,750
15. Front-Ceretti-Vauda	»	8,770
16. San Secondo-Osasco	»	8,525
17. dalla Strada statale n. 25 del Moncenisio a Giaglione (Camposanto)	»	1,050
18. Exiles alla Strada statale n. 24 del Monginevro	»	0,555
19. Pancalieri-confine Faule	»	2,950
20. Vigone-Cavour	»	11,832
21. Villafranca-Pancalieri	»	8,219
22. Castagnole - Piobesi - Vinovo - La Loggia	»	12,200
23. Bruzolo alla Strada statale numero 25 del Moncenisio verso Bussoleno	»	1,254
24. Pinerolo-Piscina e diramazione Piscaretto-Strada statale n. 23	»	6,679
25. Campiglione alla Pinerolo-Cuneo	»	4,480
26. Cercenasco-Castagnole	»	8,350
27. Porte-Inverso Porte-San Germano-Inverso-Pinasca-Pomaretto	»	14,670
28. per l'Istituto interprovinciale di Grugliasco	»	0,600

29. dalla Giaveno-Coazze a Forno	km.	6,000
30. Castiglione-Baldissero per la frazione Cordova	»	6,050
31. Castagnole-Osasio-Lombriasco	»	8,850
32. dalla Giaveno-Colle Braida-San Pietro Mortera-Avigliana alla Sacra di San Michele	»	0,800
33. Sestriere-Colle Basset-Assietta	»	88,000
34. Pavone alla Strada statale n. 26	»	8,268
35. strada di accesso alla stazione ferroviaria di Exiles	»	1,800
36. Pecco alla Ivrea-Lessolo-Alice	»	2,145
37. Chiesanuova-Borgiallo	»	8,636
38. dalla Torino-Casale a Pomaretto-Scallaro confine Tonengo	»	5,450
39. dalla provinciale Chivasso-Asti al confine Tonengo	»	8,430
40. dalla Strada statale n. 11 alla Strada statale n. 31-*bis*	»	1,067
41. Verrua Savoia confine Robella	»	7,640
42. dalla comunale Chivasso-Mazzè, alla Strada statale n. 26	»	2,190
43. dalla Torino-Casale alla stazione ferroviaria di Cavagnolo	»	0,275
44. Valle Ceppi di Pino-Baldissero	»	2,880
45. Verolengo-Lauriano	»	2,700
46. Verolengo-San Sebastiano Po	»	8,200
47. Casabianca-Torrazza	»	1,440
48. Verolengo-Busignetto-Casabianca-Boschetto alla Strada statale n. 26	»	8,588
49. Quassolo-Tavagnasco-Quincinetto alla Strada statale n. 26	»	7,112
50. Nomaglio-Montestruzzo-Settimo Vittone	»	2,000
51. Cascinette-Burolo	»	2,553
52. Borgofranco - Quassolo - Montestrutto alla Strada statale n. 26	»	8,698
53. Montalto-Chiaverano	»	4,160
54. Ciconio-Ozegna	»	2,500
55. San Martino - San Giovanni - Strambinello	»	5,616
56. Candia alla Caluso-Vische	»	2,195
57. Ciconio-San Giorgio	»	2,651
58. Perosa-Scarmagno	»	0,829
59. dalla provinciale Torino-Cuorgnè per Rivarolo alla Front-Favria per Argentera	»	6,800
60. Verrua Savoia-Brozolo per la frazione Marcorengo	»	8,000
61. Brozolo confine Moransengo	»	2,414
62. di raccordo tra la provinciale Chieri-Castelnuovo e la comunale Chieri-Baldissero	»	0,970
63. Pino-Superga	»	2,100
64. Casalborgone-Cinzano	»	2,575
65. Croce Serra-Sala Biellese	»	2,900
66. Chiaverano-lago Sirio-Ivrea	»	1,300
67. Colleretto Giacosa-San Martino e diramazione per Perosa Canavese	»	8,920
68. Circonvallazione di Maglione (detta Cavallona)	»	1,100
69. Chianocco-Bruzolo-San Didero-Borgone-Strada statale n. 25 *R*	»	7,800
70. dalla provinciale Nichelino-None a Piobesi	»	8,800
71. Reano-Buttigliera Alta	km.	2,535
72. Usseaux alla Strada statale n. 23	»	1,485
73. Circonvallazione abitato di Pecco	»	0,578
74. Borgiallo-Chiesanuova	»	2,305
75. Volpiano alla Leini-San Francesco	»	4,810
76. raccordo esterno al concentrico di Rivarolo (fra le provinciali Rivarolo-Ivrea e Torino-Cuorgnè per Rivarolo)	»	0,390
77. Ponte Palestro-Ponte San Martino	»	2,100
78. dalla Villafranca-Cavour alla Pinerolo-Cuneo per la frazione Babano	»	14,000
79. Exilles alla Strada statale numero 24 (lato Salbertrand)	»	1,950
80. dalla Rivoli-Avigliana alla stazione ferroviaria di Rosta	»	1,000
Totale	km.	864,982

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 30 ottobre 1963;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le ottanta strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, istitutiva dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.);

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale, a' termini dell'art. 4 della cennata legge, è stato costituito per il quadriennio 23 marzo 1963-22 marzo 1967 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola chiamandone a far parte tra gli altri quale esperto designato da questo Ministero il dott. Franco Rizzo;

Considerato che il cennato dott. Rizzo, a causa dei propri impegni di lavoro è impossibilitato a svolgere ulteriormente tale incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al Collegio di cui trattasi;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1964 e fino al 22 marzo 1967, il dott. ing. Baldo De' Rossi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S. in sostituzione del dott. Franco Rizzo, impossibilitato a svolgere ulteriormente detto incarico.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, il comune di Visso (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.520.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Fratte Rosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Fratte Rosa (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.502.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.405.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Capranica Prenestina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.092.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Fiesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Drizzona (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1963, il comune di Cella Dati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Ortezzano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.593.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1963, il comune di Perdaxius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Casagiove (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.794.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Casalmaggiore (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360)

Autorizzazione al comune di Casaletto Ceredano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Casaletto Ceredano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1963, il comune di Calvatone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(362)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di La Spezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.462.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(674)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Alfonsine (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(450)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Bagnacavallo (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(451)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Boville Ernica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(452)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Piglio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(453)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Ascoli Satriano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(454)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1963, il comune di Cirigliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.639.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a a pag. 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1964.

(675)

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1963, il comune di Albano Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.285.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a a pag. 147 della *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1964.

(676)

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1963, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.186.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a a pag. 116 della *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1964.

(677)

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1963, il comune di Campoli Appennino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 66 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1964.

(678)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Cagliari dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.22883/10089.G.17 (19) in data 30 dicembre 1963, la Sezione provinciale di Cagliari dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto signor Cinus Giovanni, con testamento olografo in data 21 luglio 1962, pubblicato per atto notaio dott. Fernanda Locci, repertorio n. 134302, volume n. 4494, e registrato a Cagliari il 3 dicembre 1962 al n. 6563, consistente nella somma di L. 1.000.000 (un milione), da erogarsi allo scadere del decimo anno della morte del testatore mediante prelevamento del relativo importo dal ricavato della vendita di un appartamento sito in Cagliari, via Baccaredda n. 66, piano terreno, concesso in usufrutto per la suddetta durata di tempo ai coniugi Cavassa, metà della quale somma, per disposizione del testatore stesso, dovrà essere utilizzata dalla nominata Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali per alimentare i piccioni di alcune vie della predetta città.

(285)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 1963, registro n. 15, foglio n. 253 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Niccolini Guerrino avverso il provvedimento n. 1389 in data 12 febbraio 1960, con il quale è stata respinta la istanza del nominato sig. Niccolini, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad installare in Terni, viale Sant'Angelo, angolo via G. Carducci, un complesso di distributori automatici di carburante.

(309)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreno dei quali uno lungo il fiume Nera in comune di Samolaco (Sondrio) e un altro lungo il lago di Mezzola in comune di Novate Mezzola (Sondrio).

Con decreto 891/1 del 30 novembre 1963, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno siti uno lungo il fiume Nera segnato nel catasto del comune di Samolaco (Sondrio), al foglio n. 72, mappale 339-*b* (Ha 0.24.10) e l'altro lungo il lago di Mezzola, segnato nel catasto del comune di Novate Mezzola (Sondrio), al foglio n. 57, mappale 1-*b* (Ha 0.48.80) e 1-*c* (Ha. 0.55.20) di complessivi Ha 1.28.10 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 22 gennaio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(394)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno facenti parte di un colatore da rettificare, in comune di Padova.

Con decreto 30 novembre 1963, n. 892/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno facenti parte del collettore Ponte di Brenta da rettificare, segnate nel catasto del comune di Padova, al foglio IV, mappali 73 ½ (mq. 390) e 80 ½ (mq. 260), di complessivi mq. 650, ed indicate nella planimetria rilasciata l'11 giugno 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(395)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della sede d'alveo del fiume Musestre rettificato, in comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Con decreto 30 novembre 1963, n. 893/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto della sede d'alveo del fiume Musestre rettificato, segnato nel catasto del comune di San Biagio di Callalta (Treviso) alla sezione G. Spercenico, al foglio III mappale 174 (Ha 0.00.74); foglio V, mappali 134 (Ha 0.06.82), 135 (Ha 0.04.59), di complessivi Ha. 0.12.15 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 gennaio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(396)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Isonzo in comune di Farra d'Isonzo (Gorizia).

Con decreto 30 novembre 1963, n. 894/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Isonzo, segnato nel catasto del comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), ai fogli numeri 10 e 14 mappali 783-6 (mq. 6.900); 783-7 (mq. 1000) e 783-11 (mq. 7.400) di complessivi mq. 15.300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio del catasto fondiario di Cormons, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(397)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Martano (Lecce)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1963, registro n. 56 Lavori pubblici, foglio n. 246, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Martano (Lecce).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(430)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dello scolo Trattor, nei comuni di Motta di Livenza e di Gorgo al Monticano in provincia di Treviso.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 agosto 1963, n. 2627, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1963, al registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 361, sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione dello scolo Trattor, nei comuni di Motta di Livenza e di Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(431)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Elmo Pennesi, nato a Terni il 20 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Materie letterarie rilasciatogli dall'Università di Roma il 27 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(429)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pesca delle tinche nel padule di Fucecchio (Pistoia)

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1964 è stato disposto che, dalle ore 12 del 1° giugno, alle ore 12 del 30 settembre, nel padule di Fucecchio (Pistoia) è consentita la pesca delle tinche di qualsiasi lunghezza.

Durante il mese di giugno — periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica — le tinche pescate nel suddetto padule, possono essere commerciate soltanto nella provincia di Pistoia, come pure è limitato alla stessa Provincia il commercio di quelle che non abbiano raggiunta la lunghezza di centimetri venti, prevista dall'art. 16 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486.

Ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le tinche sono state pescate nel padule di Fucecchio.

Detto certificato ha la validità di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(367)

Restrizioni all'esercizio della pesca della trota iridea o arcobaleno nella provincia di Roma

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1964 è stato disposto che, nella provincia di Roma è, in ogni tempo, vietata la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus.* Gibb), che non abbia raggiunta la lunghezza di centimetri diciotto. Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata, nella provincia di Roma, la pesca della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus.* Gibb), di lunghezza superiore ai centimetri diciotto, dalle ore 12 del 15 ottobre, alle ore 12 del 15 gennaio.

Durante tale periodo, nella provincia di Roma, è vietato il commercio, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i tre giorni successivi alle ore 12 del 15 ottobre.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(368)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, numero 18594/4031, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Trubiani Vincenza, nata in Castiglione a Casauria il 3 settembre 1905, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese mq. 420 riportata in catasto alla particella n. 441-*b* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con il n. 254.

(369)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, n. 1363/226, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Maria, nata il 5 ottobre 1900 a Bussi sul Tirino; Bucci Rinaldo, nato il 14 aprile 1911 a Bussi sul Tirino e Bucci Amario, nato il 1° agosto 1914 a Bussi sul Tirino, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi e Pescosansonesco estese mq. 1230 riportate in catasto alle particelle numeri 726 parte e 600-*q* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con i numeri 103 e 104.

(372)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 593/108, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1963, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Nicola, nato in Orsogna il 17 febbraio 1908, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estesa mq. 560 riportata in catasto alla particella n. 228-*b* e del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 300-*d*.

(370)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 agosto 1963, n. 16166/3818, riguardante la sclassificazione, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturello « Foggia-Ordona-Lavello » e della traversa di accesso al tratturello « Foggia-Ascoli-Lavello » tronco urbano di Foggia, estese mq. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'8 ottobre 1963, alla pagina 4790, seconda colonna, quarta riga, ove è detto « .... a Mastrella Giuseppe fu Antonio.... » leggasi « .... a Matrella Giuseppe fu Antonio.... ».

(426)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Breno (Brescia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64357 del 20 dicembre 1963, l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Breno (Brescia), di un terreno sito in Breno (Brescia), del periziato valore di L. 10.000.000 (dieci milioni) della superficie di mq. 1000, distinto in catasto al mappale 432 sub *b*, confinante a nord e ad est con il mappale 432-*a* di proprietà del comune di Breno, a sud con via Romolo Putelli e ad ovest con il mappale n. 6199, fabbricato urbano di proprietà del sig. Giuseppe Putelli, da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(400)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Gambara (Brescia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64356 del 27 dicembre 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Gambara (Brescia), di un terreno sito in Gambara (Brescia), località Campo Fiera, del periziato valore di lire 381.000 (trecentottantunomila), della superficie di mq. 1270, distinto in catasto al mappale 1304 sub *b*, confinante ad est con la Società elettrica Bresciana, a sud, ovest e nord con il mappale n. 1304 sub *a*, da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(401)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità e infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Guagnano (Lecce).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64403 del 20 dicembre 1963, l'Opera nazionale maternità e infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Guagnano (Lecce), di un terreno sito in Guagnano (Lecce) del periziato valore di lire 1.800.000 (un milione e ottocentomila), della superficie di mq. 1500, distinto in catasto al foglio 34, part. 99/sub *b*, confinante a nord con via di nuova apertura della larghezza di ml. nove, a sud con via Provinciale Guagnano-Baldassarre, ad ovest con la proprietà della sig.ra Schifone Antonietta.

(286)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1963

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Trentacoste n. 3	Istituto Biochimico Italo Svizzero Panthox e Burck	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3112 del 7 ottobre 1963	—
2	Roma, via Pietramellara n. 48	Beta	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3113 del 7 ottobre 1963	Trasferita da Roma, via Villafranca, 10
3	Casoria (Napoli), via Palude	Farmaceutici Lenza	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3117 del 5 novembre 1963	Trasferita da Napoli, via Pontenuovo, 28
4	Roma, via di Porta Lavernale n. 20	FA-RO Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3118 del 26 ottobre 1963	—
5	Cormano (Milano), via Prealpi n. 8	Sinpharma - Laboratori Italiani	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3120 del 25 novembre 1963	Trasferita da Milano, via Ferrante Aporti, 26/30
6	Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 188	Lab.ri Roberto e Rodolfo Ragionieri	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3121 del 18 novembre 1963	—
7	Roma, via Timavo n. 5	Farmamerica	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3122 del 25 novembre 1963	Modifica denominazione sociale da « Pitman Moore Co. »
8	Scandicci (Firenze)	Molteni	Specialità medicinali biologiche Catgut sterile per uso chirurgico	Decreto n. 3124 del 9 dicembre 1963 Decreto n. 3125 del 9 dicembre 1963	Trasferita da Firenze, via Mossotti, 4/6
9	Roma, via Tiburtina, 1040	I.C.A.R. - Industria di Ricerca e produzione del farmaco	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3126 del 9 dicembre 1963	Modifica denominazione sociale da «Leo Industrie Chimiche e Farmaceutiche»
10	Bollate (Milano), via Pordoi	Neopharmed	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3128 del 9 dicembre 1963	Trasferita da Milano, via Carabelli, 15

(659)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1963

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Feltre (Belluno), viale Pedavena n. 115/M	A.F.I. Azienda Farmaceutica Italiana	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3110 del 7 ottobre 1963	Per rinuncia della ditta
2	Milano, via Guido Reni n. 52	Panthox - Medici antibiotici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3111 del 7 ottobre 1963	Per rinuncia della ditta
3	Milano, via Panfilo Nuvolone n. 8/14	Iodovit	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3114 del 7 ottobre 1963	Per rinuncia della ditta
4	Milano, v.le Liguria, 17/21	Istituto di sieroterapia e chemioterapia	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3115 del 7 ottobre 1963	Per rinuncia della ditta
5	Firenze, via Ximenes, 36	Lab. Farmacoterapico toscano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3116 del 22 ottobre 1963	Per rinuncia della ditta
6	Bologna, via della Villa n. 17/19	S.A.I.F.E.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3119 del 9 novembre 1963	Per rinuncia della ditta
7	Milano, corso Vercelli, 54	Metabolit	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3127 del 9 dicembre 1963	Per rinuncia della ditta

(660)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1963, registro n. 39, foglio n. 111, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto l'11 agosto 1960 dalla S.p.A. F.A.R.E.T. - Voxon di Roma avverso la determinazione 31 marzo 1960, n. 600/7600, del Ministro per le finanze, con la quale i triodi (transistors) a cristallo di germanio e di silicio vennero classificati fra le « Parti staccate ed accessori, non nominati nè compresi altrove, di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie: altri » secondo la voce 1203-c della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.

(425)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 dicembre 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Resurrezione Irpina », con sede in Avellino, costituita per rogito Valente in data 22 gennaio 1953, repertorio 6593;

2) Società cooperativa edilizia « Italia », con sede in Avellino, costituita per rogito Valente in data 8 maggio 1954, repertorio 10552;

3) Società cooperativa agricola « La Pomona », con sede in Avellino, costituita per rogito Esposito in data 11 aprile 1957, repertorio 2489.

(280)

Scioglimento senza liquidatore di tre società cooperative della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Iniziativa », con sede in Bari, costituita per rogito Di Mauro in data 27 ottobre 1958, repertorio 25611;

2) Società cooperativa edilizia « Guglielmo Oberdan », con sede in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 18 settembre 1957, n. 24703;

3) Società cooperativa produzione e lavoro « Cavamonti di Mola di Bari », con sede in Mola di Bari, costituita per rogito Parisi in data 9 settembre 1954, repertorio 22061.

(281)

Scioglimento senza liquidatore di quattro società cooperative della provincia di Salerno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 dicembre 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « La Benemerita », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 25 aprile 1955, repertorio 6940;

2) Società cooperativa edilizia « La Nuova Italia », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 8 settembre 1955, repertorio 7107;

3) Società cooperativa produzione e lavoro « La Provvidenza », con sede in Salerno, costituita per rogito Sarno in data 27 febbraio 1949;

4) Società cooperativa produzione e lavoro « Salerno », con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 19 luglio 1961, repertorio 11036.

(283)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 dicembre 1963, il rag. Giovanni Colaprete è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Città di Pescara », con sede in Pescara, già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 3 novembre 1953, in sostituzione del dott. Enio Gialloreto, revocato dall'incarico.

(398)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1963, registro n. 93 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 353, su conforme parere 4 luglio 1963 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto, nei limiti di cui al parere stesso, il ricorso straordinario notificato in data 6 settembre 1961 dalla ditta Gallucci Sofia avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania 21 maggio 1960, n. 8432, con il quale si autorizza la Sometra allo svolgimento del servizio automobilistico Siano-Camerelle-Salerno.

(492)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 19 novembre 1962 dal sig. Carlo Ceppa contro il decreto del Ministro per la marina mercantile, che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico avanzato dallo stesso sig. Ceppa avverso il provvedimento di concessione demaniale adottato dalla capitaneria di porto di Imperia a favore del sig. Elso Astrego.

(399)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1963, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 354 è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Gandolfini Angelo, residente a Oleggio (Novara), avverso le deliberazioni n. 15989 e n. 15990 del 2 aprile 1960 della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, con le quali è stato negato al ricorrente il diritto, rispettivamente, all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, ed ai benefici riservati, dall'art. 4 della legge stessa, ai dipendenti della pubblica Amministrazione già perseguitati politici antifascisti.

(310)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti addì 27 novembre 1963, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Santoro Alfredo in data 1° luglio 1957 avverso il decreto del Ministero del tesoro del 1° giugno 1957, emesso ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,42	622,42	622,43	622,45	622,43	622,43	621,95	622,43	622,43
$ Can.	575,56	576,15	575,90	576,25	575,65	576 —	576,10	573 —	576,20	576,10
Fr. Sv.	144,22	144,23	144,215	144,234	144,20	144,24	144,23	144,17	144,21	144,22
Kr. D.	90,07	90,08	90,10	90,09	90,05	90,07	90,09	90 —	90,08	90,08
Kr. N.	86,94	86,94	86,98	86,96	87 —	86,95	86,95	86,82	86,92	86,93
Kr. Sv.	120,03	120,06	120,02	120,06	119,90	120,05	120,065	119,82	120,03	120,03
Fol.	172,73	172,71	172,73	172,715	172,80	172,74	172,715	172,65	172,72	172,69
Fr. B.	12,49	12,493	12,495	12,49375	12,49	12,49	12,494	12,37	12,49	12,495
Franco francese	126,98	126,98	126,98	126,995	127 —	126,99	126,985	126,90	126,97	126,98
Lst.	1741,76	1741,95	1742,20	1741,95	1741,80	1742 —	1742 —	1741,20	1741,65	1741,90
Dm. occ.	156,64	156,645	156,655	156,655	156,65	156,64	156,64	156,40	156,64	156,65
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,11	24,095	24,05	24,09	24,101	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,73	21,73	21,73	21,735	21,70	21,72	21,7225	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 22 gennaio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,775
Redimibile 3,50 % 1934	89,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	99,925
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	101,85
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	99,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,43
1 Dollaro canadese	576,175
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,062
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	126,99
1 Lira sterlina	1741,975
1 Marco germanico	156,647
1 Scellino austriaco	24,098
1 Escudo Port.	21,729

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935, n. 866/R - Gab. con cui al sig. Kemenater Giuseppe nato a Renon il 31 dicembre 1896 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Caminata;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 6 maggio 1963 dal predetto e dalle figlie Waltruda e Maria in atto residenti rispettivamente ad Appiano ed a Bolzano.

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 marzo 1935, numero 866/R - Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Caminata Giuseppe, nato a Renon il 31 dicembre 1896, della moglie Winterle Maria, nata ad Appiano il 7 febbraio 1899, residenti ad Appiano, delle figlie Waltruda nata il 6 febbraio 1927 ad Appiano, ivi residente e Maria nata il 7 aprile 1928 ad Appiano, residente a Bolzano, via Brennero n. 3 e del figlio di quest'ultima Norbert, nato a S. Joharn im Walde (Austria) il 13 maggio 1946, viene ripristinato nella forma tedesca di Kemenater.

I sindaci dei comuni di Appiano e di Bolzano provvederanno alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e cureranno tutti gli altri adempimenti demandati loro dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 gennaio 1964

(436) *Il Vice Commissario del Governo:* PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1962.

Agli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1963, pubblica il decreto 19 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto successivo, che approva la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1962.

(574)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per trenta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962.

Agli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1963, pubblica il decreto 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto successivo, che approva la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962.

(575)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte prima, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche Amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le Amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1964, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero della difesa-Marina:

Carriera direttiva:

a) amministrativa . . . . posti 1

b) fisici ed ingegneri per la Direzione armi ed armamenti navali . . . . » 2

Ministero delle finanze:

Direzione generale dogane e imposte indirette - Carriera direttiva delle imposte di fabbricazione posti 7

Direzione generale del Catasto e servizi tecnici erariali . . . . » 5

Ministero dei lavori pubblici. — Direzione generale Affari generali e del personale carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile . . . . . » 27

Amministrazione dei monopoli di Stato. — Direzione centrale per i servizi degli Affari generali e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « Coltivazioni tabacchi » . . . . posti 1

b) branca « Manifatture tabacchi » . . . . » 9

c) branca « Sali e chinino » . . . . . . » 3

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Direzione centrale del personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tab. *c*) . . posti 8

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. *d*) . . . . » 3

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tab. *e*) . . . . » 2

Ministero della pubblica istruzione:

Direzione generale Accademie e biblioteche:

Carriera direttiva del personale delle biblioteche pubbliche governative . . . . posti 6

Direzione generale del personale e degli Affari generali e amministrativi:

Carriera direttiva Amministrazione centrale . » 4

Direzione generale Antichità e belle arti:

Ruolo degli ispettori storici dell'arte . . . . » 1

Ruolo degli architetti . . . . » 5

Minisero dell'industria e del commercio:

Carriera direttiva (direttori) degli UU.PP.I.C. . . posti 9

Carriera direttiva capi ufficio statistica degli UU.PP.I.C. . . . . » 7

Carriera direttiva (ingegneri) del Corpo delle miniere . . . . » 4

Carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria . . . . » 1

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. — Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Carriera direttiva . . . . posti 3

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle Amministrazioni sopra indicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo (Attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle Amministrazioni interessate. Quando il concorso preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al presente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle Amministrazioni interessate, tramite l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 16 gennaio 1964

Il Ministro: GUI

(649)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a posti di preside nelle scuole della provincia di Bolzano, indetti con decreto ministeriale 29 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II n. 51, del 20 dicembre 1962, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, con lingua di insegnamento tedesca, nella provincia di Bolzano, indetti con decreti ministeriali 29 luglio 1961.

(501)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a sessantaquattro posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1962, n. 1040, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere, 189, nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1964, con inizio alle ore otto e trenta.

(679)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

La graduatoria di merito per il Compartimento di Reggio Calabria relativa al pubblico concorso a duecentocinquanta posti di operaio in prova (I.E.), ha subito una rettifica come da pubblicazione avvenuta sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1963 (parte prima e seconda).

(440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario del comune di Varazze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 644, in data 29 marzo 1963, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Varazze;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Savona;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Princiotta dott. Aldo, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico, medico provinciale;

Petrilli prof. Fernando, direttore dell'Istituto d'igene dell'Università di Genova;

Antognetti prof. Lorenzo, direttore della clinica medica dell'Università di Genova;

Deveris dott. Bruno, ufficiale sanitario del comune di Savona.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Bruno Bartolomeo, direttore di sezione del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Savona.

Savona, addì 7 gennaio 1964

Il medico provinciale: LOMBARDI

(442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 19 gennaio 1962, n. 9739, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo;

Visto il successivo decreto del 28 aprile 1962, n. 3877, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Visto il proprio decreto del 15 novembre 1962, n. 9309, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso su citato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria, formulata dalla Commissione stessa, relativa ai concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Sciacca Francesco . . . . punti 154,25 su 200
2. Zambito Francesco . . . . » 147,25 »
3. Vernaccini Ulisse . . . . » 128,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Mazara del Vallo.

Trapani, addì 9 gennaio 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Mazara del Vallo, bandito con decreto del 19 gennaio 1962, n. 9739;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sciacca Francesco è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Mazara del Vallo.
Lo stesso dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.
Il predetto sanitario sarà dichiarato rinunziatario a tutti gli effetti se, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine su indicato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del comune di Mazara del Vallo.

Trapani, addì 9 gennaio 1964

Il medico provinciale: TUMMINIA

(503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9606 del 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto pubblico concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;
Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice e ritenuta che questa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso medesimo in conformità delle disposizioni vigenti in materia;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche le quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopra indicato:

1. Morrocchi Mara	punti 66,063	su 100
2. Noni Marcella	» 63,488	»
3. Scioli Maria	» 63,126	»
4. Ruccolo Maria	» 62,626	»
5. Zattoni Luisa	» 59,876	»
6. Marcarelli Marta	» 56,000	»
7. Giannascoli Ada	» 54,350	»
8. Mattucci Elda	» 53,626	»
9. Romagnoli Maria	» 53,250	»
10. Generali Silvana (nata il 13 agosto 1935)	» 50,700	»
11. Biagi Fernanda (nata l'11 dicembre 1937)	» 50,700	»
12. Boari Anna Elena	» 49,688	»
13. Marchesani Mimma	» 49,550	»
14. Ciallella Liberata	» 49,000	»
15. Marcacci Vincenzina	» 45,400	»
16. Agnelli Angelina	» 45,000	»
17. Iannella Filomena	» 42,250	»
18. Sodi Adriana	» 40,350	»
19. Perrotti Rachele	» 38,000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 10 gennaio 1964

Il medico provinciale: TURSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 82, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche che hanno conseguita la idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del predetto concorso, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopra indicato per le condotte segnate accanto di ciascuna di esse:

1) Morrocchi Mara: Campomarino;
2) Noni Marcella: Baranello;
3) Scioli Maria: Carovilli;
4) Ruccolo Maria: Montagano;
5) Zattoni Luisa: Castel San Vincenzo;
6) Marcarelli Marta: Forlì del Sannio;
7) Giannascoli Ada: Roccasicura;
8) Mattucci Elda: San Felice del Molise;
9) Romagnoli Maria: Santa Maria del Molise.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Campobasso.

Campobasso, addì 10 gennaio 1964

(582) *Il medico provinciale*: TURSI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1961.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4691 del 22 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 4692 in data 22 luglio 1963, col quale è stata disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Viste le rinunzie per le condotte mediche di Capracotta (1ª condotta), Morrone nel Sannio, Pietracatella e Castellino sul Biferno;
Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai medesimi nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicato:

1) Evangelista Gervasio: Capracotta (1ª condotta);
2) De Rosa Pasquale: Morrone nel Sannio;
3) Genua Lorenzo: Pietracatella;
4) Iocca Pietro: Castellino sul Biferno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 27 dicembre 1963

(407) *Il medico provinciale*: TURSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205/6/II in data 15 marzo 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 6946/6/II in data 30 ottobre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6947/6/Amm. in data 30 ottobre 1963, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Lazzerini Anna Maria, vincitrice della condotta ostetrica di Porto Ercole (Monte Argentario), ha rinunziato alla condotta stessa;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che sono anche rinunziatarie altre due concorrenti collocate in graduatoria dopo l'ostetrica suddetta e che l'ostetrica Goracci Nella che segue le rinunziatarie nella graduatoria stessa, ha dichiarato di accettare la condotta di Porto Ercole;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Goracci Nella è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Porto Ercole, frazione del comune di Monte Argentario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Grosseto, addì 7 gennaio 1964

Il medico provinciale: GALLO

(374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6562 del 7 settembre 1963, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 5982 del 2 gennaio 1964, del comune di Buccheri, con la quale viene comunicato che il dott. Rossello Silvestro, vincitore della condotta medica di Buccheri, deve ritenersi rinunciatario alla nomina non avendo dichiarato entro i termini fissati di accettare la nomina;

Vista la graduatoria degli idonei, approvata con proprio decreto n. 6561 del 7 settembre 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 16 settembre 1963, dalla quale si rileva che il candidato Italia Gaetano, che segue immediatamente il rinunciatario dott. Rossello Silvestro, con nota del 19 settembre 1963 ha rinunziato preventivamente alla eventuale nomina della condotta medica di Buccheri;

Visto che il candidato Magistro Francesco, che segue immediatamente il rinunziatario dott. Italia Gaetano, con nota del 7 gennaio 1964, ha dichiarato di accettare la nomina a medico condotto di Buccheri;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6562 del 7 settembre 1963, il dott. Magistro Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Buccheri, in sostituzione del dott. Rossello Silvestro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Buccheri.

Siracusa, addì 13 gennaio 1964

Il medico provinciale: GALIA CONCETTO

(581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3852 del 16 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 834 del 30 marzo 1963;

Visto il proprio decreto n. 3853 del 16 novembre 1963, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Sandro Cianfìcconi si è resa vacante la 2ª condotta medica di Loro Piceno;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pecora Luciano è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Loro Piceno in sostituzione del dott. Sandro Cianficconi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune suddetto.

Macerata, addì 4 gennaio 1964

Il medico provinciale: BORROMEI

(317)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.